



Via Pretorio 16  
6901 Lugano  
091 815 54 67  
091 815 56 40

telefono  
fax

Repubblica e Cantone  
del Ticino

**Consiglio della magistratura  
6901 Lugano**

Al  
Consiglio di Stato  
Residenza governativa  
6500 Bellinzona

Lugano  
16 marzo 1998

## **RAPPORTO ANNUALE (esercizio 1997)**

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

L'attività del Consiglio anche in questo quarto esercizio ha richiesto un notevole impegno che, numericamente, può essere così illustrato:

dal 26 febbraio 1997 –data d'allestimento dell'ultimo rapporto annuale– il Consiglio ha tenuto nove riunioni (nove sono state le riunioni anche con riferimento al periodo 1. gennaio - 31 dicembre 1997);

a questo dato si deve aggiungere il numero di riunioni (undici) tenute dal Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato “con il compito di presentare proposte di carattere organizzativo e procedurale atte a migliorare e razionalizzare l'attività del Ministero pubblico”; esso è stato presieduto dal Consiglio della magistratura e per esso dai giudici Chiesa e Luvini; in quest'ambito tre incombenze sono state particolarmente onerose: la raccolta e l'esame di tutti gli elaborati informatici del Ministero pubblico e di ogni singolo procuratore pubblico, gli incontri-discussione con ogni magistrato, nonché la redazione e la presentazione del rapporto 25 giugno 1997.

Questo rapporto annuale, oltre alle consuete informazioni relative al settore disciplinare e all'esame sul funzionamento della giustizia, per la prima volta fungerà da documento di presentazione dei rendiconti di tutte le autorità giudiziarie del Cantone, così come inteso dalla direttiva 13 gennaio 1998 (n. 154) del Consiglio di Stato.

## 1. COMPETENZA DISCIPLINARE

### 1.1. Tabella riassuntiva

Incarti aperti nel 1997	16
Incarti riportati dall'anno precedente	8
Totale incarti da decidere	<b>24</b>
Fattispecie decise dal Consiglio	10
Fattispecie decise dal presidente	7
Fattispecie altrimenti definite (cfr. commento)	3
Totale incarti evasi	<b>20</b>
Incarti da riportare al 1998	4

### 1.2.

Dalla consegna dell'ultimo rendiconto al 31 dicembre 1997 il Consiglio ha evaso venti incarti: si è trattato di *diciassette sentenze definitive* di cui sette decisioni presidenziali (art. 85 LOG) e di tre casi definiti senza sentenza.

Per quanto riguarda i provvedimenti, in un caso è stata decisa una misura disciplinare nella forma dell'ammonimento per carenze nello svolgimento della funzione, mentre in un altro caso, pur prescindendo da particolari misure, al magistrato sono state accollate le spese di giudizio per aver comunque causato, con il suo comportamento, la procedura davanti a questo Consiglio; tre incarti –riguardanti uno stesso magistrato– sono stati stralciati dai ruoli (con motivazione di diritto) poiché le rispettive procedure hanno potuto essere chiuse soltanto quando la mancata riconferma in carica aveva reso oggettivamente privo d'interesse l'esame e il giudizio di merito. Le altre fattispecie giudicate non meritano commento particolare.

Per quanto riguarda gli incarti altrimenti definiti, si è trattato, in due casi, di prendere atto del recesso di denuncia e contemporaneamente dell'assenza di motivi per procedere d'ufficio nei confronti dei magistrati interessati e, in un caso particolare, di intervenire allo scopo di definire i rapporti di collaborazione, previsti dalla legge, fra due diverse autorità giudiziarie.

L'alto numero di decisioni rese nel corso dell'anno è stato determinato dall'esigenza di chiudere tutti gli incarti concernenti procuratori pubblici, rispettivamente giudici dell'istruzione e dell'arresto, in vista del rinnovo dei loro mandati. Né deve stupire che degli incarti aperti nel corso del 1997 quasi tutti abbiano interessato questo gruppo di magistrati, in particolare anche su questioni di dettaglio. Per lo più, le segnalazioni ricevute non hanno permesso l'accertamento delle pretese negligenze, rispettivamente i comportamenti denunciati non sono stati tali da implicare l'intervento del Consiglio.

Note giurisprudenziali del Consiglio della magistratura sono pubblicate nella Rivista di diritto amministrativo e fiscale (vol. II - 1997, p. 241 segg.).

### 1.3.

Per quanto riguarda i rapporti con il Gran Consiglio, superata qualche perplessità di ordine giuridico relativa all'intimazione non solo del dispositivo ma anche della motivazione delle sentenze, il Consiglio della magistratura si è conformato all'esigenza che sarebbe poi stata espressa anche dalla Commissione speciale che ha redatto il Rapporto concernente la nuova Costituzione cantonale: premesso che "la vigilanza deve permettere all'autorità di nomina di prendere conoscenza di eventuali motivi che possono inficiare l'idoneità dei giudici eletti per poterli considerare e valutare nell'atto della rielezione" viene richiesto al Consiglio della magistratura di fornire al Gran Consiglio "precisa e completa informazione" sulla sua attività e sugli interventi operati (cfr. Rapporto cit., p. 25 e commento all'art. 77 Cost TI, n. 1).

### 1.4.

In vista del recente rinnovo dei poteri in seno alla magistratura penale (Ministero pubblico, Ufficio del Giar e Magistratura dei minorenni), sono stati mossi addebiti di natura comportamentale nei confronti di qualche candidato, rimasti ignoti al Consiglio della magistratura. La questione dell'informazione è d'ordine generale e riveste grande rilevanza per l'efficacia del controllo chiesto a questo Consiglio.

E' evidente come non tutte le situazioni concernenti magistrati e considerate notorie lo siano veramente; né si esprime alcunché di nuovo sostenendo la difficoltà nell'individuare elementi oggettivamente allarmanti a carico dell'uno o dell'altro magistrato fra le notizie –più o meno serie– propalate negli ambienti più diversi. E' invece fondamentale per un organo di controllo come il Consiglio della magistratura che chi conosce (in particolare autorità dello Stato e utenti della giustizia) l'esistenza di circostanze di portata generale riguardanti un magistrato, ne dia informazione a questo organismo. Con ciò s'intende informazione seria e concreta: allusioni generiche riguardanti tutta la magistratura o parte di essa non permettono al Consiglio interventi mirati e tempestivi, mentre rischiano di indurre ad attività indagatorie inutili.

D'altra parte è sicuramente auspicabile che i magistrati vengano resi attenti a tempo debito di eventuali loro mancanze o di comportamenti suscettibili di critica: non solo perché possano chiarire circostanze che li concernono, ma soprattutto per evitare di essere poi "giudicati", in base a quegli stessi fatti, solo alla fine del mandato da parte dell'autorità di nomina, ovvero in una sede che istituzionalmente non garantisce loro il diritto di essere sentiti.

## 2. ESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

### 2.1. Le Preture

L'ultimo Rapporto annuale di questo Consiglio si è diffuso sui problemi contingenti della Pretura del distretto di Lugano. Il lodevole Consiglio di Stato ha raccolto i suggerimenti formulati in quella e in precedenti occasioni, mettendo a disposizione delle Sezioni 1, 2 e 3 di quella pretura

ragionevoli mezzi ausiliari: in particolare, incaricando il secondo segretario assessore di ogni sezione per un periodo più lungo, rispettivamente ricavando nel Palazzo di giustizia aule d'udienza supplementari in spazi altrimenti meno occupati, onde poter svolgere un maggior numero di udienze. E' auspicio ovvio che i pretori responsabili vi facciano capo così da porre rimedio nel modo migliore alle disfunzioni denunciate a suo tempo.

Per quanto riguarda la giustizia civile di prima sede, si prende atto con rammarico che, dopo quattro anni dalla consegna del rapporto finale della Commissione per l'organizzazione delle Preture, le proposte ivi contenute non abbiano ancora avuto nessun formale riscontro nella sede politica (cfr. al proposito i rapporti annuali di questo Consiglio 31 gennaio 1995, punto 2.3 e 27 febbraio 1996, punto 3.1 in fine).

## **2.2. Il Ministero pubblico**

Questa autorità è stata oggetto di accurata disamina nell'ambito del già citato Rapporto speciale 25 giugno 1997 del Gruppo di lavoro, avallato in ogni suo punto dal Consiglio della magistratura. Nel frattempo la compagine del Ministero pubblico è in parte mutata; non è tuttavia l'avvenuto ricambio di magistrati a poter risolvere i problemi che affliggono questo Ufficio. Giacché la situazione del Ministero pubblico resta pesante, è urgente che l'iter legislativo -avviato con la consultazione del progetto di messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni relative all'attività e all'organizzazione del Ministero pubblico- trovi risultato tangibile almeno con l'introduzione di tutti i correttivi proposti dal gruppo di lavoro.

Raccogliendo un'indicazione del citato rapporto, il Consiglio della magistratura –conformemente alle sue specifiche competenze– ha svolto laboriose indagini per poter rispondere all'interrogativo, sorto nell'ambito del gruppo di lavoro, se le molteplici disfunzioni denunciate dovessero essere attribuite anche a carente impegno personale dei magistrati. Su questo tema ha rassegnato le sue conclusioni al Consiglio di Stato in data 17 ottobre 1997. Nel merito il gruppo di lavoro si era limitato alla constatazione che i singoli procuratori pubblici si trovavano confrontati con oneri di lavoro diseguali e che il pesante onere complessivo, nonché le difficoltà strutturali, organizzative e procedurali descritte nel rapporto rendevano impossibile un giudizio sull'impegno dei singoli magistrati.

Prescindendo dai dettagli del lavoro svolto, l'approfondimento della tematica ha condotto a riflessioni non ovvie sul ruolo e sulle competenze del Consiglio della magistratura. In particolare appare opportuno esprimere anche in questa sede:

che è sicuramente di competenza del Consiglio di giudicare l'impegno dei magistrati nello svolgimento del loro mandato: vale a dire la diligenza e la serietà con le quali affrontano gli oneri della loro funzione;

che nell'esame di questa fondamentale caratteristica del magistrato (ma anche nello svolgimento di ogni sua altra competenza), l'autorevolezza attribuita dal legislatore al Consiglio della magistratura esige che esso agisca conformemente a criteri di oggettività e di equità: sarebbe quindi inammissibile che i suoi apprezzamenti si fondassero su elementi arbitrari, non confortati cioè da elementi concreti e provati;

che una simile verifica, senza la conoscenza di un numero sufficiente ed eloquente di fattispecie concrete, non è attuabile (in particolare pensando al Ministero pubblico), se non seguendo ogni magistrato durante un certo tempo e in tutti i suoi incumbenti che, tra l'altro, sono di natura estremamente variata.

Per quanto riguarda il Ministero pubblico, se ne è dovuto concludere -per altro in consonanza con quanto considera il rapporto del gruppo di lavoro riguardo ai compiti del Procuratore pubblico generale- che l'impegno dei magistrati può essere verificato nel modo migliore con un diligente e costante controllo interno.

Per contro (e ciò vale evidentemente per tutti gli ordini della magistratura giudiziaria), esula dalle competenze del Consiglio della magistratura di giudicare la competenza giuridica e l'attitudine dei singoli magistrati a svolgere la funzione pubblica loro affidata. Procedendo alla sua istituzione, il legislatore non ha né esplicitamente, né implicitamente inteso conferirgli simile facoltà; in altre parole, il Consiglio può fare ben poco di fronte all'eventuale presenza di magistrati considerati "deboli" quanto alla preparazione, al temperamento o alle caratteristiche personali; tanto meno esso avrà qualità per intervenire in tal senso al momento dell'eventualità di una rielezione. Ciò che appare conforme alle indicazioni della nuova Costituzione che non considera nessun intervento del Consiglio della magistratura al momento della candidatura di un magistrato in carica per un ulteriore mandato, salvo ciò di cui lo stesso Consiglio, di volta in volta, avrà informato l'autorità di nomina.

Ciò non toglie che il Consiglio debba intervenire in casi di evidente inadeguatezza personale, verificando le ragioni di tale situazione e prendendo i provvedimenti che s'impongono; si ricordi al proposito la decisione di esonero di un giudice del Tribunale d'appello, pronunciata il 4 giugno 1996.

L'estraneità del Consiglio della magistratura dalla formale procedura di rielezione dei magistrati -opinabile per molti aspetti- implica una maggior responsabilità dell'autorità di elezione, rispettivamente dei partiti politici; questo tipo di controllo da parte del Parlamento è coerente con la frequenza delle rielezioni, ossia con la relativa brevità dei mandati conferiti a tutti i magistrati. Tuttavia a dipendenza della provata difficoltà dei parlamenti -anche al di fuori del nostro Cantone e persino a livello federale- nell'esprimere giudizi di valore su magistrati di cui oggettivamente non conoscono molto, appare opportuno in questa sede e in vista di decisioni che il Gran Consiglio deve ancora prendere, di rilevare la somma importanza della scelta iniziale dei magistrati e quindi di definirne con oculatezza i criteri e la procedura (cfr. al proposito quanto già indicato nel *Rapporto annuale* dello scorso esercizio, punto 4; inoltre: "*Il Ticino e il diritto*", p. 279 - punto 4.1., p. 283 sub C e p. 284).

### **2.3. I rapporti con il pubblico**

Nel documento di osservazioni nei confronti della giustizia penale che ha dato avvio ai citati lavori del gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di Stato figuravano diversi appunti riguardanti il rapporto fra le autorità giudiziarie -in particolare il Ministero pubblico- e l'utenza: le parti e i loro patrocinatori. Di conseguenza, accertate disfunzioni in questo settore tali da compromettere l'immagine dell'istituzione interessata, il Consiglio -in data 25 febbraio 1997- ha indirizzato al

Ministero pubblico una *Raccomandazione* affinché i procuratori pubblici fossero più diligenti in particolare nel dar seguito alle interpellazioni telefoniche, rispettivamente rendendo possibile il contatto di volta in volta richiesto.

Critiche sullo stesso tema concernono anche altre autorità giudiziarie del Cantone: chi ne fosse toccato, voglia per questo tramite trarne le dovute conclusioni. Da parte dell'utenza, in particolare da parte degli avvocati è tuttavia auspicabile una giusta moderazione nell'interpellazione telefonica di autorità giudiziarie, ovvero limitata all'indispensabilità di una comunicazione immediata.

#### **2.4. Attività extragiudiziali dei magistrati**

In vista di una regolamentazione diversa dall'attuale, il Consiglio di Stato ha conferito mandato a questo Consiglio di approfondire la tematica. Lo studio effettuato è sfociato in un rapporto di data 15 dicembre 1997.

### **3. RENDICONTI 1997**

Per la prima volta nell'ambito di questo Rapporto il Consiglio procede alla presentazione dei rendiconti delle diverse autorità giudiziarie, riferiti all'esercizio testé terminato.

Dall'inizio della sua attività, sulla base dei rendiconti annuali, il Consiglio della magistratura ha di volta in volta proceduto a eventuali approfondimenti che rendessero meglio comprensibili i dati statistici, rispettivamente che chiarissero situazioni contingenti di disagio dell'una o dell'altra autorità e che -se possibile- contribuissero a risolverle.

Il breve tempo a disposizione fa sì che l'attività descritta verrà svolta -come finora- durante l'anno in corso, mentre quanto indicato nel presente documento deve servire soltanto da commento e da presentazione dei dati statistici, accanto a quelle osservazioni -d'ordine generale o particolare- che, formulate dai magistrati responsabili dei diversi settori della giustizia, il Consiglio ritiene necessario evidenziare all'indirizzo dell'autorità politica.

#### **3.1. Tribunale d'appello**

Con scritto 3 marzo 1998 il lodevole Consiglio di Stato ha concesso al Presidente del Tribunale d'appello di presentare le sue osservazioni sull'esercizio 1997 al di fuori del presente documento. Preso atto del contenuto di quella relazione, il mandato conferito al Consiglio della magistratura relativamente alle Camere del Tribunale d'appello mantiene la sua integrale attualità.

##### **3.1.1. Tribunale penale cantonale**

Il Tribunale penale cantonale chiude il 1997 con un risultato positivo. Le (leggere) variazioni statistiche dipendono comunque dal numero di cause particolarmente complesse che di anno in anno devono essere affrontate, talune delle quali possono "bloccare" i giudici per alcune settimane. Il numero degli incarti costantemente riportati all'anno successivo rimane peraltro importante, anche se le cause ancora pendenti alla fine del 1997 riguardavano in massima parte (l'80 % circa) atti e decreti d'accusa inoltrati nello stesso anno (60 %) e nell'anno precedente.

Un miglioramento della situazione, onde permettere un'accelerazione dei tempi di evasione, è auspicabile e potrebbe essere ottenuto dotando ogni giudice di un collaboratore giuridico.

### 3.1.2. Sezione di diritto civile

Il continuo aumento delle entrate anche nella Camere di questa Sezione (Camera di cassazione civile, Prima Camera civile, Seconda Camera civile, Camera esecuzione e fallimenti e Corte di cassazione e di revisione penale), rispecchia l'aumento delle cause in entrata davanti alle istanze di prima sede verificatosi negli scorsi anni. Esso comunque è fonte di preoccupazione per i magistrati responsabili poiché la tendenza all'aumento delle appellazioni è difficilmente analizzabile nei suoi motivi.

A quest'aumentato onere complessivo le autorità d'appello hanno saputo far fronte con un quasi generale e sensibile aumento delle cause decise nei confronti del precedente esercizio (la CEF si è attestata, in grandi linee, sui risultati precedenti).

In alcuni settori si denotano tempi d'attesa superiori alle aspettative: la constatazione tuttavia non deve stupire poiché negli ultimi anni il numero delle entrate di ogni Camera è aumentato in modo tanto rapido, da non poter essere ragionevolmente previsto: in tal modo gli indispensabili adeguamenti organizzativi non vi sono stati, non foss'altro che per le restrizioni vigenti in materia di gestione del personale. Per dare un'idea della rapidità con la quale è mutato l'onere complessivo negli ultimi esercizi, basti pensare che le entrate della Prima Camera civile sono raddoppiate nell'arco di soli 8 anni (**100** nel 1988, **201** nel 1996) e presso la Seconda Camera civile sono gradualmente passate da **117** nel 1990 a **302** l'anno scorso. Per contro i mezzi a disposizione sono rimasti pressoché gli stessi da parecchio tempo, salvo la dotazione di mezza unità (vicecancelliere) in più alla I CCA, peraltro dovuta all'attribuzione alla stessa Camera di nuove competenze, e alla II CCA di un unico vicecancelliere (finora in posizione di avventizio) la cui collaborazione -a fronte delle cifre indicate- è null'altro che indispensabile.

Sempre nell'ambito delle Camere civili, si prende atto che le cause proposte direttamente in appello, a partire da maggio 1997, vengono gestite tutte dalla II CCA, eccezion fatta per quelle a suo tempo assegnate alla I CCA in cui l'udienza preliminare era già avvenuta.

La Camera esecuzione e fallimenti, da parte sua, sta trovando un nuovo soddisfacente assetto interno nell'ambito della Legge concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (del 12 marzo 1997): in particolare, è stato potenziato il settore della vigilanza con la nomina di due ispettori (art. 10 cpv. 5) attuatisi con il 1. gennaio 1998.

Si tratta di giuristi con funzioni prevalentemente ispettive sulla gestione degli uffici e sugli organi non sottoposti alla LORD, ma che dovranno affrontare anche tutta una serie di altre incombenze legate all'attività di vigilanza; inoltre -nei limiti delle loro disponibilità di tempo- essi dovranno collaborare con i vicecancellieri della CEF (attualmente uno ordinario e uno straordinario) nell'istruzione delle cause e nella redazione di progetti di sentenze (cfr. Messaggio n. 4595 alla legge citata, art. 10, sub d).

### 3.1.3. Sezione di diritto pubblico

Nella Sezione di diritto pubblico, due Camere hanno dovuto far fronte, per cause diverse, a importanti aumenti delle entrate.

Le numerose e disparate nuove competenze attribuite al Tribunale cantonale amministrativo con l'entrata in vigore delle riforme legislative imposte dal diritto federale (art. 98a OG) hanno comportato un incremento delle cause amministrative superiore alle previsioni, del 13% rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura del 40 % rispetto all'anno precedente. Malgrado ciò la Camera ha tenuto il colpo. Ciò che piuttosto preoccupa, e a ragion veduta, il Presidente del Tribunale in questione è l'attribuzione di altre nuove competenze prevista dalla legge sugli acquisti pubblici attualmente in preparazione, non sopportabili senza un adeguato rafforzamento degli effettivi.

Alla crisi economica e alle frequenti modifiche legislative in materia di assicurazioni sociali va invece attribuito l'incremento delle entrate presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, che pure ha retto l'impatto con un corrispondente aumento delle uscite.

Accanto al lavoro svolto dalla Camera, il presidente rileva di aver portato a termine, nella veste di presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni (secondo il Regolamento del Consiglio di Stato fondato sulla vecchia LAMI), gli esperimenti di conciliazione relativi agli anni 1992 e 1993, ovvero in 54 casi di presunta violazione del principio dell'economicità delle cure.

Notevole è stato il recupero di incarti in giacenza, riguardanti specialmente le istanze di promozione dell'accusa, da parte della Camera dei ricorsi penali, grazie a un aumento numericamente considerevole delle decisioni prese (oltre 500 di fronte a una media di circa 340 cause evase negli anni precedenti). Almeno in parte, ciò è da ascrivere al sia pur temporaneo "congelamento" di una cinquantina di ricorsi relativi all'ammissibilità di rogatorie internazionali in materia penale, stasi determinata dall'entrata in vigore (1° febbraio 1997) della riforma dell'AIMP.

Le cause di competenza del Tribunale della pianificazione e del territorio passate al 1998 sono più numerose di quelle dell'anno precedente ma, come avverte il suo Presidente, solo due erano mature per sentenza alla fine del 1997. Tutte le altre erano sospese, le più recenti perché la procedura ricorsuale non era ancora completata, le altre perché l'evasione dipendeva (e dipende) da preve decisioni di altre autorità (politiche e/o amministrative). Di quest'ultime, molte riguardano la medesima problematica (rustici: 110 ricorsi; zone valangarie di Quinto: 30 ricorsi) e sono già state in parte istruite.

Ampiamente stabilizzata è giustamente definita dal suo Presidente la situazione della Camera di diritto tributario.

Due Presidenti di Camera rivolgono proposte al Legislatore:

- a) il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo segnala le consistenti perdite registrate nell'incasso delle tasse di giustizia auspicando la facoltà di chiederne l'anticipo.
- b) per parte propria il Presidente della Camera di diritto tributario auspica soluzioni più pratiche e schematiche, e quindi di più facile comprensione e applicazione, in materia di deduzioni, col vantaggio di non suscitare false aspettative nel contribuente e di alleviare nel contempo il compito dell'autorità fiscale.

### 3.1.4 Competenze diverse del Tribunale d'appello

Al Tribunale d'appello fanno capo il Consiglio di disciplina notarile e il Consiglio di moderazione (in materia di tassazione di note professionali d'avvocato) per la cui attività si rinvia alle statistiche.

Tre giudici del tribunale costituiscono inoltre la Camera per l'avvocatura e il notariato che ha competenze molto varie. Nel suo ambito si colloca anche l'organizzazione e l'esecuzione delle prove d'esame per il conseguimento dei brevetti cantonali di avvocato e di notaio.

Può essere interessante sapere che nel corso del 1997 le commissioni hanno esaminato, nelle due sessioni previste dalla legge 79 candidati per l'avvocatura e 33 per il notariato.

I nuovi avvocati (1997) sono in numero di 32 e i nuovi notai 15.

### 3.2 Ministero pubblico

Per questa autorità il Consiglio ritiene indicato riprodurre in questa sede il commento redatto dal Procuratore pubblico generale.

“L'anno 1997 è stato particolarmente travagliato per il Ministero Pubblico.

Oltre alla prematura scomparsa del compianto Procuratore Generale avv. Piergiorgio Mordasini, l'Ufficio ha patito prolungate assenze per malattia da parte di Magistrati ed ha attraversato una fase assai delicata nella parte finale dell'anno caratterizzata dal rinnovo dei mandati.

Ampie polemiche si sono abbattute su membri dell'Ufficio, con toni il più delle volte inaccettabili, quasi a dimostrare che se da un lato è assai opportuno che i Magistrati non si occupino di politica, dall'altro ancor più importante è che la politica si occupi il meno possibile dei Magistrati.

C'è da augurarsi per il Paese che i ripetuti attacchi alle persone, oltre all'inevitabile danno provocato alle stesse, non abbiano anche leso seriamente la credibilità dell'istituzione.

Quale conclusione di tale dibattito vi è stata la mancata conferma di quattro Magistrati, cosicché cinque nuovi Procuratori pubblici sono entrati in carica con l'1.1.1998: il loro entusiasmo nell'affrontare questo nuovo impegno professionale sarà certamente importante per risollevare il Ministero Pubblico dopo questo periodo.

Mettendo da parte tali vicissitudini, l'anno 1997 è stato caratterizzato anche dalla consegna del rapporto al Consiglio di Stato da parte del gruppo di lavoro istituito per analizzare le disfunzioni dell'Ufficio e per proporre soluzioni urgenti.

In sostanza il gruppo di lavoro ha constatato l'effettiva sussistenza di gravi problemi ed ha conseguentemente formulato concrete proposte di possibile immediata attuazione, senza particolari aggravii finanziari per il Cantone.

Le proposte riguardano la procedura - nel senso di uno snellimento -, l'organizzazione interna, il personale e la logistica.

Il Dipartimento ha raccolto le proposte del gruppo di lavoro, integrandole con una proposta di aumento di due unità dei Procuratori pubblici, in modo che il divario di forze rispetto ad altri Cantoni venga ridotto ed il Ministero Pubblico possa in tempi ragionevoli far fronte agli arretrati. Indipendentemente dalle modalità e dai tempi di tale aumento, che dovranno essere ben valutati per il loro impatto organizzativo, non si può non sottolineare come un simile passo sia del tutto inevitabile.

In merito ai dati statistici del 1997 si rileva come il numero delle entrate e delle pratiche evase con decreti o atti di accusa, rispettivamente decreti di abbandono e non luogo a procedere sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto all'anno precedente.

Unica variazione di rilievo è quella relativa alla diminuzione del numero di rogatorie, dovuta sia ad un certo rallentamento nell'afflusso di domande di assistenza giudiziaria dall'Italia, sia agli effetti dell'entrata in vigore del Concordato intercantonale sull'assistenza in materia penale in data 3 settembre 1996.

Dai dati è rilevabile una diminuzione degli incarti pendenti da 11'143 a 10'717. Purtroppo non si tratta di un dato di particolare significato, essendo dovuto esclusivamente a correzioni nella registrazione informatica eseguite nel corso dell'anno. Per la prima volta quest'anno vengono menzionate nel rendiconto le rogatorie inevase che al 31.12.1997 assommano a 404.

Ancora una volta si è costretti a rilevare l'inadeguatezza dei dati statistici disponibili, causata da un sistema informatico ormai obsoleto che comunque verrà sostituito nel corso del 1998, cosicché ci si può augurare che la qualità dei dati e la loro leggibilità siano migliori nel prossimo rendiconto”.

### 3.3 Preture

Si tratta della struttura giudiziaria più utilizzata dai cittadini per la grande varietà delle sue competenze giurisdizionali. Il suo corretto e sollecito funzionamento è dunque una condizione essenziale affinché nel nostro Cantone lo stato di diritto si realizzi anche nei fatti. Il 1997 non è stato caratterizzato da novità d'ordine legislativo.

Nell'insieme delle Preture si è confermata una leggera diminuzione del numero complessivo delle entrate (incarti nuovi), compensata però da un piccolo aumento delle cause appellabili (le più impegnative): da 1951 nel 1996 a 1990. Ciò malgrado il carico totale delle cause appellabili pendenti a fine anno è sceso da 3600 nel 1996 a 3481. Ciò rappresenta un risultato positivo.

Principali dati statistici delle Preture							
	Cause appellabili		Cause inappellabili		Rigetti d'opposizione		Appellabili pendenti al 31.12.
	Introdotte	Evase	Introdotte	Evase	Introdotte	Evase	
1988	1653	1801	1339	1096	7015	4904	4003
1992	2406	2064	2383	1923	10656	9772	4716
1993	2371	2231	2187	2120	9808	10694	4856
1994	2049	2527	2025	2210	10384	10551	4378
1995	1951	2522	1637	2437	9383	9297	3807
1996	1951	2135	1762	1960	9479	9669	3600
1997	1990	2109	1593	1836	8743	8955	3481

Da questa tabella riassuntiva appare tuttavia che la situazione nel suo complesso è ancora insoddisfacente perché il numero delle cause pendenti a fine anno non dovrebbe, idealmente, superare quello delle cause introdotte nell'anno in esame. Infatti un giudice non dovrebbe gestire un numero di cause maggiore di quelle che è ragionevolmente in grado di evadere (ciò che significa decidere con sentenza, ma anche far transigere o risolvere in altro modo). Altrimenti, per mancanza di tempo, visto che in un modo o nell'altro le procedure devono pur seguire il loro corso, egli sarà meno tempestivo e incisivo nella loro direzione, in particolare per quel che riguarda le istruttorie. Come l'esperienza insegna, ciò ha fatalmente per conseguenza uno sviluppo eccessivo delle singole procedure e dunque ritardi sempre maggiori (talvolta intollerabili) nella fissazione delle udienze e nell'emanazione delle sentenze. Ora presso l'insieme delle Preture tale rapporto, almeno per le cause appellabili, è ancora superiore addirittura al 50%, ciò che spiega l'eccessiva durata media delle cause, soprattutto di quelle più complesse. L'obiettivo di un miglior funzionamento delle Preture -conforme al criterio qui esposto- è dunque ancora lontano, anche se lo stato di emergenza dell'inizio degli anni novanta sembra superato.

L'onere complessivo della Pretura di Lugano, da anni maggiore di quello dell'insieme delle altre preture del Cantone, è rimasto tale anche nel 1997 (vedi in particolare l'aumento delle cause

appellabili entrate: da 897 a 1002). Ciò nonostante è positiva la riduzione del numero di cause appellabili pendenti a fine anno. Per continuare verso un miglioramento ulteriore è indispensabile un costante impegno da parte dei magistrati e il sostegno dell'Amministrazione cantonale, per quanto riguarda l'immediata sostituzione di collaboratori che lasciano la Pretura, con attenzione particolare all'effettivo dei segretari assessori.

Principali dati statistici della Pretura di Lugano							
	Cause appellabili		Cause inappellabili		Rigetti d'opposizione		Appellabili pendenti al 31.12.
	Introdotte	Evase	Introdotte	Evase	Introdotte	Evase	
1988	804	836	822	1099	4756	3395	2126
1993	1050	994	1116	1031	5814	6748	2863
1994	936	1176	1060	1162	6119	6133	2623
1995	915	1462	796	968	5588	5715	2076
1996	897	1080	908	1033	5169	5337	1893
1997	1002	1084	887	1117	4865	5046	1811

Nelle statistiche di dettaglio, cui si rinvia, si rileva ancora una volta lo squilibrio fra le Preture dei centri e quelle delle valli (pur tenendo conto con larghezza delle altre funzioni dei loro titolari), il che conferma, semmai ve ne fosse ancora bisogno, uno degli elementi di riflessione per una riforma dell'organizzazione della giustizia civile di prima istanza, di cui già si è detto sub 2.1.

Alcune preture (ma la lagnanza vale -in parte almeno- anche per il Tribunale d'appello) denunciano carenze nell'impianto informatico Agiti, verosimilmente dovute alla complessità dei collegamenti. Una verifica sembra necessaria per un razionale utilizzo del sistema.

### 3.4. Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto

La situazione di questo ufficio giudiziario nell'anno 1997 non si è differenziata in modo sostanziale dagli anni precedenti.

Dall'esame dei rilievi statistici emerge la conferma della tendenza iniziata nel 1996 ad una diminuzione del numero di udienze per esame dell'arrestato. Dal numero massimo di 956 raggiunto nel 1995, si è passati alle 788 udienze del 1997 (801 nel 1996). Il dato è di difficile interpretazione, anche se, almeno in parte, potrebbe essere riconducibile a un certo rallentamento dell'attività del Ministero Pubblico.

Per quanto riguarda le udienze per le carcerazioni giusta l'art. 13c) LDDS si constata un considerevole aumento rispetto al dato dell'anno precedente (si è passati da 21 a 37), tuttavia non è possibile trarre indicazioni per il momento, poiché la nuova Legge cantonale di applicazione è entrata in vigore solo il 27.5.1997 ed il relativo Regolamento il 24.6.1997, dopo alcuni mesi di vuoto normativo.

Il numero di reclami e di decisioni in materia di libertà personale è sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, dovendosi unicamente rilevare l'importante aumento dei reclami

per ritardo, rispettivamente diniego di giustizia, accolti in numero assai più significativo che in passato, a dimostrazione delle difficoltà del Ministero Pubblico.

Benché non appaia dalle statistiche, è assai rilevante in fatto di tempo l'impegno dell'Ufficio per la nomina dei patrocinatori, la tassazione delle loro note professionali e le decisioni sulle istanze di gratuito patrocinio.

### **3.5. Magistratura dei minorenni**

Dall'esame dei dati statistici 1997 della Magistratura dei minorenni si deve purtroppo rilevare come il numero di inchieste aperte e di condanne sia in costante aumento in questi ultimi anni. Con incrementi costanti anno per anno si è passati dalle 369 condanne del 1994 alle 507 del 1997.

Oltre all'aspetto quantitativo, degno di rilievo è il fatto che le condanne si sono riferite con maggior frequenza a reati gravi, con la conseguenza di ben 7 condanne alla detenzione (una nel 1996, due nel 1995, nessuna nel 1994).

Il coinvolgimento di minori in gravi attività delinquenti, in particolare legate al traffico di stupefacenti, non può che essere grave motivo di preoccupazione.

Sostanzialmente costanti sono invece i dati relativi alle audizioni di minorenni vittime di reato ed alle procedure connesse.

Malgrado l'aumentato numero di inchieste penali aperte e di decisioni adottate il numero delle pendenze riportate al nuovo anno è esiguo.

### **3.6. Tribunale delle espropriazioni**

I Tribunali delle espropriazioni chiudono con risultati che poco si scostano dall'anno precedente.

Per quanto riguarda le procedure di espropriazione, il numero delle pratiche riportate al 1998 è globalmente costante, così come il numero di decisioni emesse.

Discorso analogo vale per le procedure relative ai contributi di migliona.

Per ciò che riguarda i ricorsi in materia di stime, l'importante diminuzione delle entrate nella giurisdizione sopracenerina è bilanciata dall'importante aumento nella giurisdizione sottocenerina. Unitamente alla diminuzione delle cause evase, ciò comporta un aumento non indifferente dei riporti al 1998 (+20 Sopraceneri, +134 Sottoceneri).

Resta qualche preoccupazione il rilevante numero di procedure per le quali è da iniziare l'istruttoria (392 nel Sopraceneri, 200 nel Sottoceneri). Se infatti nella giurisdizione sottocenerina si tratta per la maggior parte di entrate del 1997, almeno la metà dei ricorsi pendenti presso la giurisdizione sopracenerina risulta introdotta nel 1996. L'assenza per malattia del Giudice delle espropriazioni sopracenerino sembra qui essere all'origine del problema che si confida possa venir risolto con la recente designazione di un supplente.

### **3.7. Giudicature di pace**

Da un esame globale dei resoconti a livello cantonale, si può constatare una diminuzione delle cause entrate nel 1997 e di quelle pendenti alla fine del medesimo anno, sia per quanto riguarda le procedure ordinarie, sia per le procedure sommarie.

Per quanto riguarda le procedure ordinarie, la diminuzione dei riporti è da ricondurre in gran parte al risanamento della situazione della Giudicatura di pace del circolo del Ceresio. Grazie

all'intervento di questo Consiglio che ha portato a un potenziamento transitorio degli effettivi, la giurisdizione ha evaso circa 120 incarti risalenti al 1996 e prima, rientrando quindi nella normalità statistica. Anche per quanto riguarda le procedure sommarie la situazione appare normalizzata. Per il resto le situazioni delle singole Giurisdizioni di pace, considerate le normali fluttuazioni, sono immutate.

Rilevato il già notevole carico di alcune giurisdizioni, sarà da seguire con attenzione l'evoluzione delle entrate dipendente dall'aumento delle competenze per valore, entrato in vigore al 1. gennaio 1998.